REGOLAMENTO (CEE) N. 1493/71 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1971
relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che i prezzi d'intervento comuni sono fissati per cereali di una qualità tipo determinata ; che il regolamento n. 120/67/CEE prevede, nell'articolo 7, paragrafo 2, l'ipotesi in cui la qualità del cereale acquistato da un organismo d'intervento differisca dalla suddetta qualità tipo, nel qual caso il prezzo d'intervento viene adattato applicando maggiorazioni o detrazioni ;

considerando che nel quadro di un regime di prezzi d'intervento le maggiorazioni e detrazioni possono essere previste soltanto per alcune caratteristiche essenziali di questi cereali, come il tenore di umidità, il peso specifico e le impurità che possono essere constatate con metodi semplici ;

considerando che per il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni il criterio da prendere in considerazione consiste nella ripercussione delle suddette caratteristiche sul valore di trasformazione per l'alimentazione umana dei cereali da panificazione e sul valore nutritivo, per l'alimentazione del bestiame, dei cereali da foraggio ;

considerando che le maggiorazioni e detrazioni devono essere calcolate in relazione alle qualità tipo fissate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Qualora i cereali acquistati dagli organismi d'intervento differiscano dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è aumentato o diminuito in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le maggiorazioni e detrazioni sono calcolate applicando le percentuali previste dagli articoli 3, 4 e 6 al prezzo d'intervento di base valido all'inizio della campagna di commercializzazione. I prezzi d'intervento derivati sono aumentati o diminuiti dell'importo delle maggiorazioni o detrazioni così calcolate.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, il prezzo d'intervento di base è sostituito, per il granturco, dal prezzo indicativo valido all'inizio della campagna, diminuito della differenza tra il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento di base validi per l'orzo all'inizio della campagna in questione.

Articolo 3

1. Quando il tenore di umidità del frumento tenero, della segala, dell'orzo e del granturco offerti all'intervento differisce dal tenore di umidità stabilito per la qualità tipo, le maggiorazioni e le detrazioni da applicare sono quelle indicate nella tabella I dell'allegato. Se la siccità del frumento duro offerto all'intervento è superiore alla siccità normale, conformemente a quanto previsto per la qualità tipo, l'organismo d'intervento applica le maggiorazioni che figurano nella suddetta tabella.

2. Quando il peso specifico del frumento tenero, del frumento duro, della segala e dell'orzo offerti all'intervento differisce dal peso specifico adottato per la qualità tipo, le maggiorazioni e detrazioni applicabili sono indicate nella tabella II dell'allegato.

3. Qualora dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 risultino contemporaneamente due maggiorazioni o due detrazioni, si applica soltanto la maggiorazione o la detrazione più elevata.

Articolo 4

1. Quando per il frumento tenero, il frumento duro e la segala la percentuale delle varie impurità (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 % e l'1 % per l'orzo ed il granturco, si applica una detrazione dello 0,1 % per ogni differenza supplementare di 0,1 %.

2. Quando per il frumento tenero e la segala la percentuale delle impurità relative ai chicchi e la percentuale dei chicchi spezzati superano insieme il 4 % e quella dei chicchi germinati il 2,5 %, si applica una detrazione dello 0,05 % per ogni differenza supplementare di 0,1 %.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

3. Quando, per il frumento duro la percentuale delle impurità relative ai chicchi o la percentuale di chicchi di frumento tenero supera il 4 %, ovvero la percentuale di chicchi germinati supera il 2,5 % si applica una detrazione dello 0,05 % per ogni differenza supplementare di 0,1 %.

4. Quando per il granturco la percentuale delle impurità relative ai chicchi o la percentuale di chicchi spezzati supera il 4 %, si applica una detrazione dello 0,05 % per ogni differenza supplementare di 0,1 %.

5. Quando per il frumento duro la percentuale di chicchi bianconati supera il 20 % senza eccedere il 40 %, si applica una detrazione dello 0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 % ; se la percentuale supera il 40 %, si applica una detrazione dello 0,3 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 %.

6. Per le varietà di frumento duro di cui appresso, vengono applicate le detrazioni seguenti :

— Grifoni : 0,24 unità di conto/100 kg,

— Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia : 1,20 unità di conto/100 kg.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, le maggiorazioni e detrazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono applicate congiuntamente.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, gli organismi d'intervento possono all'atto dell'intervento, applicare una maggiorazione speciale di 1,50 unità di conto per tonnellata per la segala nelle regioni di produzione della Comunità nelle quali detto cereale è regolarmente venduto per la panificazione, e la cui qualità particolarmente buona ne permetta detta utilizzazione purchè :

— la percentuale di chicchi germinati non superi il 2 % ;

— la percentuale di chicchi spezzati non superi il 5 % e la percentuale di impurità relative ai chicchi non superi il 2 % ;

— la percentuale di chicchi riscaldati spontaneamente non superi lo 0,05 % ;

— la percentuale di chicchi scaldati nel corso delle operazioni di essiccazione non superi lo 0,5 % ;

— le unità di amilogrammi non siano al di sotto di 330 unità.

2. Gli organismi d'intervento possono accordare, per la segala da panificazione, che risponda alle esigenze minime anzidette, oltre alla maggiorazione speciale di cui al paragrafo 1, le seguenti maggiorazioni :

Maggiorazioni, calcolate in percentuale, del prezzo d'intervento di base della segala di cui all'articolo 2 per la segala il cui peso specifico differisce da quello considerato per la qualità tipo

Segala	
kg/hl	in %
più di 72,0 — 73,0	0,3
più di 73,0 — 74,0	0,6
più di 74,0	0,9

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1415/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali (1), prorogato dal regolamento (CEE) n. 1248/70 del 29 giugno 1970 (2), è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 11.
(2) GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 20.

ALLEGATO

TABELLA I

Maggiorazioni e detrazioni calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento per dei cereali il cui tasso di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo

Maggiorazioni (in percentuale)

1	2	3	4	5	6
Tasso di umidità	Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Granturco
15,4	0,1	0,1	0,1	0,1	—
15,3	0,2	0,2	0,2	0,2	—
15,2	0,3	0,3	0,3	0,3	—
15,1	0,4	0,4	0,4	0,4	—
15,0	0,5	0,5	0,5	0,5	—
14,9	0,6	0,6	0,6	0,6	—
14,8	0,7	0,7	0,7	0,7	—
14,7	0,8	0,8	0,8	0,8	—
14,6	0,9	0,9	0,9	0,9	—
14,5	1,0	1,0	1,0	1,0	—
14,4	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1
14,3	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2
14,2	1,3	1,3	1,3	1,3	0,3
14,1	1,4	1,4	1,4	1,4	0,4
14,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5
13,9	1,6	1,6	1,5	1,5	0,5
13,8	1,7	1,7	1,5	1,5	0,5
13,7	1,8	1,8	1,5	1,5	0,5
13,6	1,9	1,9	1,5	1,5	0,5
13,5	2,0	2,0	1,5	1,5	0,5
13,4	2,0	2,1	1,5	1,5	0,5
13,3	2,0	2,2	1,5	1,5	0,5
13,2	2,0	2,3	1,5	1,5	0,5
13,1	2,0	2,4	1,5	1,5	0,5
13,0	2,0	2,5	1,5	1,5	0,5
12,9	2,0	2,6	1,5	1,5	0,5
12,8	2,0	2,7	1,5	1,5	0,5
12,7	2,0	2,8	1,5	1,5	0,5
12,6	2,0	2,9	1,5	1,5	0,5
12,5 o meno	2,0	3,0	1,5	1,5	0,5

Detrazioni (in percentuale)

1	2	3	4	5
Tasso di umidità	Frumento tenero	Segala	Orzo	Granturco
15,5	—	—	—	0,1
15,6	—	—	—	0,2
15,7	—	—	—	0,4
15,8	—	—	—	0,5
15,9	—	—	—	0,6
16,0	—	—	—	0,8
16,1	—	—	—	—
16,2	—	—	—	—
16,3	—	—	—	—
16,4	0,8	0,8	0,8	—
16,5	1,2	1,2	1,2	—
16,6	1,6	1,6	1,6	—
16,7	1,9	1,9	1,9	—
16,8	2,2	2,2	2,2	—
16,9	2,5	2,5	2,5	—
17,0	2,8	2,8	2,8	—
17,1	3,2	3,2	3,2	—
17,2	3,5	3,5	3,5	—
17,3	3,8	3,8	3,8	—
17,4	3,9	4,1	4,1	—
17,5	4,0	4,2	4,3	—
17,6	4,1	4,3	4,4	—
17,7	4,2	4,4	4,5	—
17,8	4,4	4,6	4,7	—
17,9	4,5	4,7	4,8	—
18,0	4,6	4,8	4,9	—

TABELLA II

Maggiorazioni e detrazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per dei cereali il cui peso specifico differisce da quello considerato per la qualità tipo

Frumento tenero		Frumento duro	
kg/hl	in %	kg/hl	in %
Maggiorazioni		Maggiorazioni	
più di 76,0 — 77,0	0,3	più di 79,0 — 80,0	0,3
più di 77,0 — 78,0	0,6	più di 80,0 — 81,0	0,6
più di 78,0 — 79,0	0,9	più di 81,0 — 82,0	0,9
più di 79,0	1,1	più di 82,0	1,1
Detrazioni		Detrazioni	
meno di 74,0 — 73,0	0,75	meno di 77,0 — 76,0	0,75
meno di 73,0 — 72,0	1,25		

Segala		Orzo	
kg/hl	in %	kg/hl	in %
Detrazioni		Detrazioni	
meno di 70,0 — 69,0	0,75	meno di 63,0 — 62,0	0,5
meno di 69,0 — 68,0	1,25	meno di 62,0 — 61,0	1,0
		meno di 61,0 — 60,0	1,5
		meno di 60,0 — 59,0	2,0